

quali hanno fatto delle opere igieniche ed hanno in conseguenza di queste opere squilibrati i loro bilanci dovessero avere parimenti il sussidio; a me pare che far diversamente sia come un punire la diligenza dei comuni che, senza l'eccitamento della legge, hanno fatto dei sacrifici; ed io perciò propongo che anche a questi comuni sia esteso il beneficio della legge e mi auguro che la Commissione ed il ministro vogliano far buon viso alla mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

**SCAGLIONE.** Ha detto bene l'onorevole Turco che, essendo questa una legge eccezionale per eccitare i comuni a fare le opere igieniche bisogna che le agevolazioni siano tali da poter eccitare appunto i comuni a contrarre dei prestiti; ma a me pare che si verificino dei casi di comuni i quali hanno esaurito tutta la loro sovrimposta e quindi non possono avere nessun cespite da delegare, specialmente se si tratta di piccoli comuni. L'articolo 3 di questo disegno di legge dice che i comuni possono delegare la sovrimposta provinciale; ma il relatore fa benissimo osservare che questi comuni sono pochissimi e quindi anche questa delegazione non può servire allo scopo. Ora siccome io ho visto che già una legge approvata dal Parlamento, quella sugli abbuoni della sovrimposta, ha concesso un'altra delegazione, cioè quella del cespite dei dazi di consumo, desidererei che anche per questi comuni che hanno esaurita la sovrimposta fosse concessa la facoltà della delegazione dei loro cespiti di dazio consumo.

È questa la proposta che io faccio e che spero che il Ministero e la Commissione vorranno accettare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**RICCIO, relatore.** Sono state fatte due proposte, una dall'onorevole Turco, insieme ai colleghi Comandini e Battelli e molti altri, e un'altra dall'onorevole Scaglione. Io dichiaro, a nome della Commissione, che non si può accettare la proposta dell'onorevole Turco e colleghi, perchè con essa la legge verrebbe ad essere snaturata e forse resa inefficace. Noi ora non facciamo una legge per migliorare le condizioni dei comuni, nè per agevolarli nel pagamento dei loro debiti; ma facciamo una legge per incoraggiare, con un tenue sussidio, i comuni i quali hanno necessità, e non hanno mezzi adeguati, di opere igieniche e di condotte

di acqua potabile. Non è questa una legge che liquidi il passato, che diminuisca l'onere dei debiti comunali, o che possa premiare i comuni più previdenti o più fortunati che queste opere hanno compiuto.

Se si volesse destinare la somma stabilita dalla legge a compensare tutti i comuni i quali hanno fatto delle opere igieniche, non resterebbe un centesimo per incoraggiare gli altri comuni a fare le opere che sono necessarie. Adesso noi dobbiamo provvedere all'avvenire e dare un piccolo contributo, che in fondo è in proporzione molto modesta, a quei comuni, i quali altrimenti non saprebbero come fare le opere di condotta di acque. Inoltre bisogna considerare che, o i comuni che hanno già fatte le opere, le hanno compiute prima delle leggi del 1900 e del 1902, ed in questo caso il voler pagare adesso dei compensi per opere fatte molti anni fa, sarebbe assurdo e pericoloso, perchè non si finirebbe più e le somme stanziare non basterebbero; oppure queste opere furono compiute dopo la legge del 1900 e del 1902, ed allora perchè i comuni non hanno ottenuto il concorso fissato con le due leggi?

Non si può dunque accettare l'emendamento dell'onorevole Turco. Vi sono altre leggi che mirano ad alleviare i debiti comunali, che provvedono alla loro unificazione, che, nei limiti del possibile, riparano in parte agli inconvenienti notati dall'onorevole Turco.

Ora non possiamo snaturare la legge attuale, che è di incoraggiamento ai comuni per opere da intraprendere, perdendo la piccola somma stanziata a questo scopo in premi a comuni che le opere hanno già compiute.

Quanto alla proposta dell'onorevole Scaglione, ne comprendo tutta l'importanza; ma essa è alquanto tardiva, ed a parer mio non del tutto conforme allo scopo di questa legge, la quale non disciplina il modo come si debbono contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti, nè quali garanzie si debbano dare, ma disciplina soltanto i limiti e le condizioni del concorso dello Stato alle opere d'igiene e di condotta di acqua.

Dopo ciò, e data anche la gravità della proposta dell'onorevole Scaglione, che non si può esaminare così all'improvviso, e che deve essere rinviata a miglior tempo, forse non lontano, lo prego di non insistere su quanto egli propone, che forse presto troverà sede più opportuna, mentre ora la votazione